

EMISSIONI IN ATMOSFERA. IL DELEGATO ALL'AMBIENTE È «GESTORE»? CASS. PEN., SEZ. III DEL 18.06.19 (UD. 19.04.2019) N. 26864.

B&P NEWS

Emissioni

La Suprema Corte con la sentenza n. 26864 del 18 giugno torna ad occuparsi della questione relativa **all'individuazione del destinatario delle norme in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera** e, di conseguenza, del **«soggetto attivo»** dei reati previsti dall'art. 279 d.lgs. n. 152/06. Poiché, secondo l'art. 268 del cit. decreto, è **«gestore»** «*la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto.*» si è posto il problema di chi, all'interno di una società, assuma tale veste.

Non vi è dubbio che **«gestore»** debba intendersi il **legale rappresentante della persona giuridica**, ovvero la persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica vincolandola.

Ma il **delegato in materia ambientale?** Deve ritenersi anch'egli gestore in materia di autorizzazione alle emissioni? A tale domanda ha fornito risposta la Cassazione.

Il Caso.

La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità della sentenza di merito che aveva condannato alla pena dell'ammenda il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per quanto interessa in questa sede, in relazione al reato di cui all'art. 279 comma 1 d.lgs. n. 152/06, per aver installato un impianto suscettibile di produrre emissioni diffuse in difetto della necessaria autorizzazione.

Secondo la difesa, l'imputato non poteva ritenersi «soggetto attivo» del reato in quanto non sarebbe stato «gestore» dello stabilimento.

Egli, infatti, aveva il ruolo di amministratore delegato della società, presso la cui sede operativa era stata realizzata la nuova installazione, ancorché con delega generale in materia ambientale la quale tuttavia non attribuiva espressamente la facoltà di chiedere l'autorizzazione alle emissioni ex art. 279 d.lgs. n. 152/06.

La decisione.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna e, di conseguenza, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia **riconoscendo** in capo all'imputato **la qualifica di «gestore» non in ragione della delega in materia ambientale** ma a ben vedere in ragione **della «veste di amministratore delegato della società»**.

La Corte ha ritenuto corretto il giudizio del giudice di 1° che aveva accertato dalla visura camerale e dai poteri statutari indicati, che all'impuanto quale A.D. spettavano «*in via disgiunta la rappresentanza legale della società e la firma sociale*» nei limiti dei poteri conferiti, tra i quali, tutte le facoltà in materia ambientale relativamente all'intera azienda.

Ulteriori profili di interesse.

Con tale decisione, dunque, la Corte conferma:

- la natura di **reato «proprio»** dell'illecito di cui all'art. 279 d.lgs. cit. (emissioni in atmosfera in difetto di autorizzazione) ovvero realizzabile non da chiunque ma solo dal **«gestore» dello stabilimento**;
- che la **delega** a presentare **la richiesta di autorizzazione non è ricompresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale** rilasciata dal consiglio di amministrazione **ad un soggetto diverso dal legale rappresentante** richiedendosi a tal fine una delega specifica al compimento del puntuale atto.

2.07.2019

Barbara Stefanelli

